



**SCHEMA DI PROVVEDIMENTO
PER LE
FORZE DI POLIZIA
AD ORDINAMENTO MILITARE
*RELATIVO AL QUADRIENNIO NORMATIVO
2006 - 2009
E AL BIENNIO ECONOMICO
2006 - 2007***

**NOTA ESPLICATIVA DEL
PROVVEDIMENTO**



Art. 1.
Ambito di applicazione e durata.

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, il presente schema di provvedimento si applica al personale dei ruoli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.

2. Il presente schema di provvedimento concerne il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2009 per la parte normativa e dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2007 per la parte economica.

3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica disciplinata dal presente schema di provvedimento, al personale di cui al comma 1 è corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 1995.

Art. 2.
Nuovi stipendi.

1. Dal 1° gennaio 2006, il valore del punto parametrico, stabilito dall'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, è fissato in euro 155,39 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, individuato nell'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

(vds. TABELLA 1)



INDIVIDUA:

- I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO NEL PERSONALE NON DIRIGENTE, SINO AL GRADO DI TEN. COL. ("NON OMOGENEIZZATO")
- IL PERIODO DI RIFERIMENTO:
 - QUADRIENNIO NORMATIVO 2006-2009
 - BIENNIO ECONOMICO 2006-2007



NEL 2006 L'INCREMENTO RECEPISCE LA SOLA INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE

2. Dal 1° febbraio 2007, il valore del punto parametrale, stabilito dall'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, è fissato in euro 155,82 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, individuato nell'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

(vds. TABELLA 2)

3. Dal 1° settembre 2007, il valore del punto parametrale, stabilito dall'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, è fissato in euro 164,70 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, individuato nell'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

(vds. TABELLA 3)

4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennità integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.

5. Gli importi stabiliti dai commi precedenti assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto, in caso di vacanza contrattuale, dall'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301.

GLI INCREMENTI DELLO STIPENDIO DECORRONO, A REGIME, DAL 1° SETTEMBRE 2007 E PREVEDONO IL VALORE DEL PUNTO PARAMETRALE FISSATO IN € 164,70, CHE CONSENTE DI INCREMENTARE LO STIPENDIO DI € 97,49 MEDI MENSILI (DA UN MINIMO DI € 86,06 AD UN MASSIMO DI € 127,50



CON LA L.FIN. 2008 DOVRANNO ESSERE FINANZIATE ULTERIORI RISORSE (GIÀ PREANNUNCIATE DAL GOVERNO) PER ANTICIPARE TALE DECORRENZA AL 1° FEBBRAIO 2007 (CON CORRESPONSIONE DEGLI ARRETRATI -DA QUANTIFICARE- AL PERSONALE PER I MESI DI FEBBRAIO/AGOSTO 2007)

Art. 3.
Effetti dei nuovi stipendi.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 4 e 5, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente schema di provvedimento hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente schema di provvedimento sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente schema di provvedimento. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente schema di provvedimento, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

4. Le nuove misure del trattamento stipendiale di cui all'articolo 2 non hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario. Le misure orarie lorde del compenso per lavoro straordinario restano quelle fissate nella tabella di cui all'articolo 10, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301.

VIENE CONFERMATO (COME NEI PRECEDENTI "CONTRATTI") CHE NON VENGONO DESTINATE RISORSE PER L'INCREMENTO DELLA MISURA DEL COMPENSO DELLO STRAORDINARIO, CHE RIMANE PERTANTO INVARIATA

Art. 4.
Indennità pensionabile.



1. A decorrere dal 1° ottobre 2007, le misure dell'indennità mensile pensionabile di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 220, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

(vds. TABELLA 4)

È PREVISTO, DAL 1° OTTOBRE 2007, L'INCREMENTO MEDIO MENSILE DELL'INDENNITÀ PENSIONABILE DI € 10,29 (DA UN MINIMO DI € 8,00 AD UN MASSIMO DI € 13,00)

CON LA L.FIN. 2008 DOVRANNO ESSERE FINANZIATE ULTERIORI RISORSE, ALLO SCOPO DI ANTICIPARE LA DECORRENZA DEGLI AUMENTI, ANALOGAMENTE A QUANTO PREVISTO PER LA VOCE "STIPENDIO"

Art. 5.
Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali



1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, così come incrementato dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, e dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 220 è ulteriormente incrementato delle seguenti risorse economiche annue:

IL FONDO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI DELL'ARMA DEI CARABINIERI È INCREMENTATO DI € 11.737.000 NEL 2007 E € 23.353.000 NEL 2008

a) per l'anno 2007:

- 1) Arma dei carabinieri: euro 11.737.000,00;
- 2) Guardia di Finanza: euro 7.260.000,00;

b) a decorrere dal 31 dicembre 2007 e a valere dal 2008:

- 1) Arma dei carabinieri: euro 23.353.000,00;
- 2) Guardia di Finanza: euro 14.680.000,00.

2. Gli importi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2007 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.

3. Gli importi di cui al comma 1 sono incrementati di eventuali disponibilità finanziarie, sino al 50% dello stanziamento relativo alle attività di cui all'art. 50 del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, determinate annualmente con provvedimento del Comandante Generale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto che recepisce il presente schema di provvedimento per il 2007 ed entro il 30 giugno dal 2008.

4. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.

5. Con distinte determinazioni dei Comandanti Generali, previa informazione alle rappresentanze militari centrali, ai sensi dell'articolo 59 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254, possono essere determinati anticipatamente i criteri per l'attribuzione e il numero massimo delle prestazioni retribuibili per compensare la presenza qualificata.

IL FONDO POTRÀ ESSERE INCREMENTATO CON EVENTUALI RISORSE RESIDUE (NON UTILIZZATE) DEL COMPENSO FORFETARIO DI IMPIEGO

MIRA A CONSENTIRE L'EMANAZIONE DI DETERMINAZIONI DEL COMANDANTE GENERALE, CON LO SCOPO DI DETTARE, ANTICIPATAMENTE, I CRITERI PER LA CORRESPONSIONE DELLA REPERIBILITÀ E DETERMINARE IL NUMERO MASSIMO DELLE PRESTAZIONI

Art. 6

Trattamento di missione.



1. Al personale comandato in missione fuori dalla sede di servizio, che utilizzi il mezzo aereo o altro mezzo non di proprietà dell'amministrazione senza la prevista autorizzazione, è rimborsata una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario. Al personale autorizzato i rimborsi vengono effettuati secondo le disposizioni vigenti in materia.

2. Al personale inviato in missione compete il rimborso del biglietto ferroviario di 1^a classe nonché il rimborso del vagone letto a comparto singolo, in alternativa al pernottamento fuori sede. In caso di pernottamento compete il rimborso delle spese dell'albergo fino alla prima categoria con esclusione di quelle di lusso.

3. Al personale che pernotta presso alberghi non convenzionati sono rimborsate le spese di pernottamento in misura pari alla tariffa media degli alberghi convenzionati ubicati nella stessa sede.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 46, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 si applicano anche a missioni di durata non inferiore a 15 giorni ed anche in caso di invio in missione non connessa con particolari attività di servizio di carattere operativo e che coinvolga anche una singola unità di personale.

ESTENDE LA POSSIBILITÀ DI LOCAZIONE DI APPARTAMENTI, IN LUOGO DELLA SISTEMAZIONE ALBERGHIERA, PER MISSIONI DI ALMENO 15 GG. (ATTUALMENTE, PREVISTO PER MISSIONI DI ALMENO 30 GG.)

5. Al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura ordinaria, militare o contabile ovvero a presentarsi davanti a consigli o commissioni di disciplina o di inchiesta, compete il trattamento economico di missione previsto dalla legge sulle missioni e successive modificazioni, solo alla conclusione del procedimento ed esclusivamente nel caso di proscioglimento o di assoluzione definitiva. Le spese di viaggio sostenute possono essere rimborsate, di volta in volta, a richiesta, salvo ripetizione qualora il procedimento stesso si concluda con sentenza definitiva di condanna a titolo doloso. Le disposizioni del presente comma si applicano anche al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura di Paesi stranieri.

6. Al personale sottoposto, anche su propria dichiarazione, ad accertamenti sanitari, per il quale sia stato redatto il previsto modello di lesione traumatica ovvero che abbia riportato ferite o lesioni in servizio per le quali l'Amministrazione abbia iniziato d'ufficio il procedimento di riconoscimento della causa di servizio, compete il trattamento economico di missione previsto dalle vigenti disposizioni in materia.

CHIARISCE, CON NORMA CONTRATTUALE, CHE È ATTRIBUITO IL TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE AL PERSONALE CHE SI SOTTOPONE AGLI ACCERTAMENTI SANITARI PER LESIONI/FERITE RIPORTATE IN SERVIZIO

7. La maggiorazione dell'indennità oraria di missione, prevista dall'articolo 46, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, rimane fissata in €6,00 per ogni ora.

8. Al personale in trasferta che dichiara di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio o per mancanza di strutture che consentano la consumazione dei pasti pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa, compete nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio un rimborso pari al 100 per cento del limite vigente, ferma restando la misura del 40 per cento della diaria di trasferta.

ESTENDE LA POSSIBILITÀ DI RIMBORSARE IL 100% DEL PASTO, QUALORA NON SIA STATO CONSUMATO PER EFFETTIVA MANCANZA DI STRUTTURE DI RISTORAZIONE (ESTENDENDO A TALE FATTISPECIE QUELLA INTRODOLTA NEL CONTRATTO 2002 PER RAGIONI DI SERVIZIO)

9. L'amministrazione è tenuta ad anticipare al personale inviato in missione una somma pari all'intero importo delle spese di viaggio e pernottamento, nel limite del costo medio della categoria consentita, nonché l'85 per cento delle presumibili spese di vitto.

10. La località di abituale dimora può essere considerata la sede di partenza e di rientro dalla missione, ove richiesto dal personale e più conveniente per l'amministrazione. Ove la sede di missione coincida con la località di abituale dimora del dipendente, al personale compete il rimborso documentato delle spese relative ai pasti consumati.

11. L'amministrazione, a richiesta dell'interessato, può preventivamente autorizzare, oltre al rimborso delle spese di viaggio, la corresponsione a titolo di rimborso di una somma forfetaria di € 110,00 per ogni ventiquattro ore compiute di missione, in alternativa al trattamento economico di missione vigente, nell'ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio. Il rimborso forfetario non può essere concesso qualora il personale fruisca di vitto o alloggio a carico dell'amministrazione. A richiesta è concesso l'anticipo delle spese di viaggio e del 90 per cento della somma forfetaria. In caso di prosecuzione della missione per periodi non inferiori alle 12 ore continuative è corrisposto, a titolo di rimborso, una ulteriore somma forfetaria di €50,00. Resta fermo quanto previsto in tema di esclusione del beneficio in caso di fruizione di vitto o alloggio a carico dell'amministrazione e circa la concessione delle spese di viaggio.

12. A decorrere dal 1° gennaio 2003 per il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento militare, impegnato nella frequenza di corsi addestrativi e formativi, il limite di missione continuativa nella medesima località, di cui all'articolo 46, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, rimane fissato in trecentosessantacinque giorni.

13. Al personale comunque inviato in missione compete altresì il rimborso, nell'ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio, delle spese per i mezzi di trasporto urbano o dei taxi nei casi di indisponibilità dei mezzi pubblici o comunque per

INCREMENTA L'IMPORTO DEL RIMBORSO FORFETARIO DA 100 A 110 €

INCREMENTA DALL'85% AL 90% L'ANTICIPO DELLA SOMMA FORFETARIA

PREVEDE LA FRAZIONABILITÀ DEL FORFETARIO PER I PERIODI DI 12 ORE (CHE ECCEDEONO LE 24 ORE), CON IMPORTO DI 50 €

impossibilità a fruirne in relazione alla particolare tipologia di servizio nei casi preventivamente individuati dall'amministrazione.

14. I visti di arrivo e di partenza del personale inviato in missione presso strutture non militari sono attestati con dichiarazione dell'interessato sul certificato di viaggio.

Art. 7
Trattamento economico di trasferimento.



1. L'amministrazione, ove non disponga di mezzi idonei ad effettuare il trasporto dei mobili e delle masserizie dei dipendenti trasferiti d'ufficio, come previsto dall'art. 19, comma 8, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni e integrazioni, provvede a stipulare apposite convenzioni con trasportatori privati. Gli oneri del predetto trasporto sono a carico dell'amministrazione fino ad un massimo di 120 quintali.

INCREMENTA DA 80 A 120 QUINTALI IL LIMITE PER IL RIMBORSO DEL TRASPORTO DI MASSERIZIE

2. Il personale trasferito d'autorità, ove sussista l'alloggio di servizio, ne abbia titolo in relazione all'incarico ricoperto, ed abbia presentato domanda per ottenerlo, ove prevista, può richiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata, il rimborso del canone dell'alloggio per un importo massimo di €775,00 mensili, fino all'assegnazione dell'alloggio di servizio e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi.

3. Nelle stesse condizioni indicate al comma 2 il personale ha facoltà di optare per la riduzione dell'importo mensile ivi previsto in relazione alla elevazione proporzionale dei mesi di durata del beneficio e comunque non oltre i sei mesi.

4. A richiesta dell'interessato il rimborso previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86, può essere anticipato nella misura corrispondente a tre mensilità, fermi restando i limiti massimi previsti dallo stesso comma 3.

5. Al personale con famiglia a carico trasferito d'autorità che non fruisca dell'alloggio di servizio o che, comunque, non benefici di alloggi forniti dall'amministrazione, è dovuta in un'unica soluzione, all'atto del trasferimento del nucleo familiare nella nuova sede di servizio, o nelle località viciniori consentite, un emolumento di € 1500,00. Tale indennità è corrisposta nella misura di € 775,00 al personale senza famiglia a carico o al seguito.

6. Il personale militare trasferito all'estero può optare, mantenendo il diritto alle indennità ed ai rimborsi previsti dalla normativa vigente, per il trasporto dei mobili e delle masserizie nel domicilio eletto nel territorio nazionale anziché nella nuova sede di servizio all'estero.

7. In caso di assunzione e rilascio di alloggio di servizio connesso con l'incarico, si applicano le disposizioni di cui al comma 1, per le spese di trasporto dei mobili e delle masserizie da uno ad altro alloggio di servizio ovvero da alloggio privato ad alloggio di servizio e viceversa anche nell'ambito dello stesso comune.

Art. 8
Indennità per servizi esterni



1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 48 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, dall'articolo 50 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 e dall'articolo 48 del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, l'indennità per servizi esterni viene corrisposta in misura unica giornaliera.

2. Il compenso giornaliero di cui al comma 1 è corrisposto per due volte nella medesima giornata lavorativa esclusivamente qualora il personale sia impiegato per almeno 12 ore e svolga sia nelle prime 6 ore di servizio che nelle successive 6 ore un servizio esterno di durata non inferiore a 3 ore. Ai fini dell'invarianza della spesa le indennità per servizi esterni attribuibili a ciascun dipendente, nell'arco del mese, non possono essere superiori a 30.

MIRA A REGOLARE, CON NORMA CONTRATTUALE, PER TUTTE LE F.P., IL CD. "DOPPIO TURNO" DELL'INDENNITÀ PER I SERVIZI ESTERNI:

- CHIARENDO, COME REGOLA GENERALE, CHE L'INDENNITÀ È CORRISPOSTA IN MISURA UNICA GIORNALIERA;
- CONSENTENDO L'ATTRIBUZIONE DELLA DOPPIA INDENNITÀ ESCLUSIVAMENTE NEI CASI IN CUI SI SVOLGANO 2 SERVIZI ESTERNI (UNO NELLE PRIME 6 ORE ED UNO NELLE SECONDE 6 ORE) IN GIORNATE LAVORATIVE IN CUI IL PERSONALE SIA STATO IMPEGNATO PER ALMENO 12 ORE;
- LIMITANDO, COMUNQUE, IL NUMERO MASSIMO DELLE INDENNITÀ A 30 TURNI/MESE, PER GARANTIRE INVARIANZA DELLA SPESA

Art. 9
Premio di disattivazione per artificieri.



1. Il premio di disattivazione di cui all'articolo 1 della legge 29 maggio 1985, n. 294, nell'importo stabilito dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, compete anche al personale specializzato artificiere chiamato dall'autorità prefettizia o dalle autorità locali di pubblica sicurezza per l'identificazione, la neutralizzazione e la bonifica in caso di ritrovamento di artifici pirotecnici non riconosciuti, per ogni giornata in cui esplicano tali effettive operazioni in presenza di un reale rischio.

ESTENDE IL PREMIO DI DISATTIVAZIONE PER ARTIFICIERI (€ 103,29) ANCHE IN CASO DI INTERVENTO PER L'IDENTIFICAZIONE, LA NEUTRALIZZAZIONE E LA BONIFICA DI ARTIFIZI PIROTECNICI NON CONVENZIONALI

Art. 10
Orario di lavoro



1. La durata dell'orario di lavoro è di trentasei ore settimanali.
2. Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario all'effettuazione dell'incarico, è esonerato dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso. Il turno giornaliero si intende completato anche ai fini dell'espletamento dell'orario settimanale d'obbligo.
3. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale è corrisposta una indennità di € 5,00, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero.
4. Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festività infrasettimanale, è concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive.

DISCIPLINA (ANALOGAMENTE ALLE ALTRE F.A. — ART. 11 DPR 163/2002) IL TERMINE PER LA FRUIZIONE DEI RIPOSI COMPENSATIVI:

- INTRODUCENDO IL LIMITE TEMPORALE DEL 31 DICEMBRE DELL'ANNO SUCCESSIVO
- CONFERMANDO CHE TALI RECUPERI DEVONO TENERE PRESENTI LE RICHIESTE DEL PERSONALE E FARE SALVE LE IMPROROGABILI ESIGENZE DI SERVIZIO

5. I riposi settimanali, non fruiti per esigenze connesse all'impiego in missioni internazionali, sono fruiti all'atto del rientro in territorio nazionale nella misura pari alla differenza tra il beneficio spettante ed i recuperi e riposi accordati ai sensi della normativa di settore; tale beneficio non è monetizzabile.

6. Le ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale che non siano state retribuite possono essere recuperate mediante riposo compensativo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate, tenendo presenti le richieste del personale e fatte salve le improrogabili esigenze di servizio.

Art. 11.
Licenza ordinaria

1. Qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione della licenza ordinaria nel corso dell'anno, la parte residua deve essere fruita entro l'anno successivo. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire della licenza residua entro l'anno successivo a quello di spettanza.

2. Per il personale inviato in missione all'estero a far data dall'entrata in vigore del decreto che recepisce il presente schema di provvedimento, i termini di cui al comma 1 iniziano a decorrere dalla data di effettivo rientro nella sede di servizio.

3. Al personale a cui, per indifferibili esigenze di servizio, venga revocata la licenza ordinaria già concessa compete, sulla base della documentazione fornita, il rimborso delle spese sostenute successivamente alla concessione della licenza stessa e connesse al mancato viaggio e soggiorno.

PUR MANTENENDO IL "DOPPIO BINARIO" CHE PREVEDE IL RINVIO PER ESIGENZE DI SERVIZIO O MOTIVATE ESIGENZE PERSONALI (DA FRUIRE ...COMPATIBILMENTE CON LE ESIGENZE DI SERVIZIO), UNIFICA A 12 MESI IL PERIODO ENTRO IL QUALE OPERA TALE BENEFICIO (PRIMA 6 MESI PER MOTIVI PRIVATI E 12 MESI PER ESIGENZE DI SERVIZIO)

PREVEDE CHE LA FRUIBILITÀ DELLA LICENZA NELL'ANNO SUCCESSIVO SI APPLICHI ANCHE AL PERSONALE IN MISSIONE ALL'ESTERO, CON DECORRENZA DEI TERMINI DAL RIENTRO IN PATRIA

4. Al pagamento sostitutivo della licenza ordinaria si procede, oltre che nei casi previsti dall'articolo 55, commi 1 e 2, del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254, anche nei casi di transito ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266, qualora non sia prevista nell'Amministrazione di destinazione la fruizione della licenza maturata e non fruita.

ESTENDE IL PAGAMENTO DELLA LICENZA NON FRUITA (ORA PREVISTO SOLO PER DECESSO O CONGEDAMENTO PER PENSIONAMENTO OD INFERMITÀ) AL TRANSITO NEI RUOLI CIVILI DEL M.D. PER INIDONEITÀ AL S.M.I.

5. Ai fini del computo dell'anzianità di servizio utile per la maturazione della licenza ordinaria di cui all'articolo 47, comma 2, del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, si considera il servizio prestato presso le Forze di Polizia e le Forze Armate.

SPECIFICA CHE L'ANZIANITÀ UTILE PER IL COMPUTO DELLA LICENZA SPETTANTE È QUELLA COMPLESSIVAMENTE MATURATA NELLE F.A./F.P.

Art. 12.

Licenze straordinarie e aspettativa

1. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 39, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernenti la riduzione di un terzo di tutti gli assegni spettanti al dipendente per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario non si applicano al personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare.

2. Le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare di cui all'articolo 48, comma 2, del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, sussistono anche per il personale accasermato.

3. Il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale permane ovvero è collocato in aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità che ha causato la predetta non idoneità anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa in vigore. Fatte salve le disposizioni che prevedono un trattamento più favorevole, durante l'aspettativa per infermità, sino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione subita o dell'infermità contratta, competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera. Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e non vengano attivate le procedure di transito in altri ruoli della stessa amministrazione o in altre amministrazioni, previste

ESTENDE IL TRATTAMENTO ECONOMICO INTERO AL PERSONALE COLLOCATO IN ASPETTATIVA PER INFERMITÀ DA PIÙ DI 12 MESI (ATTUALMENTE PERCEPISCE IL 50% SINO AL 18° MESE, POI ZERO, SALVO CONGUAGLIO A RIOTTENUTA IDONEITÀ), NON PREVEDENDONE LA RIPETIZIONE NEL CASO IN CUI IL RICONOSCIMENTO DELLA "CAUSA DI SERVIZIO" AVVENGA OLTRE IL 24° MESE

dall'articolo 14, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266, sono ripetibili la metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa.

Non si dà luogo alla ripetizione qualora la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dalla data del collocamento in aspettativa. Tale periodo di aspettativa non si cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del predetto limite massimo.

4. Il personale che non completa il turno per ferite o lesioni verificatesi durante il servizio ha diritto alla corresponsione delle indennità previste per la giornata lavorativa.

Art. 13.
Terapie salvavita



1. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di licenza straordinaria i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day – hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria locale o struttura convenzionata o da equivalente struttura sanitaria militare. I giorni di assenza di cui al presente articolo sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione e sono retribuiti, con esclusione delle indennità e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.

2. Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche di cui al comma 1, le amministrazioni favoriscono un'ideale articolazione dell'orario di lavoro nei confronti dei soggetti interessati.

PREVEDE CHE AL MILITARE SIANO CORRISPOSTE TUTTE LE INDENNITÀ PREVISTE PER LA GIORNATA LAVORATIVA, NEL CASO IN CUI IL SERVIZIO SIA INTERROTTO PER LESIONI/FERITE (VERIFICATE IN SERVIZIO)

PREVEDE CHE I GIORNI DI RICOVERO OSPEDALIERO E DAY-HOSPITAL PER “TERAPIE SALVAVITA” E QUELLI DI ASSENZA DOVUTI ALLE CITATE TERAPIE SIANO:

- ESCLUSI DAL COMPUTO DEI GIORNI DI LICENZA STRAORDINARIA
- EQUIPARATI, A TUTTI GLI EFFETTI, AL SERVIZIO PRESTATO E RETRIBUITI CON LA SOLA ESCLUSIONE DELLO STRAORDINARIO E DELLE INDENNITÀ CONNESSE CON L'EFFETTIVO SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI

NELLE CIRCOSTANZE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, PREVEDE CHE L'AMMINISTRAZIONE FAVORISCA UN'IDONEA ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DEI SOGGETTI INTERESSATI.

Art. 14
Tutela delle lavoratrici madri



1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare si applicano le seguenti disposizioni:

- a) esonero dalla sovrapposizione completa dell'orario di servizio, a richiesta degli interessati, tra coniugi dipendenti dalla stessa Amministrazione con figli fino a sei anni di età;
- b) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, dal servizio notturno sino al compimento del terzo anno di età del figlio;
- c) esonero, a domanda, per la madre o per le situazioni monoparentali dal servizio notturno o dal servizio su turni continuativi articolati sulle 24 ore sino al compimento del terzo anno di età del figlio;
- d) divieto di inviare in missione fuori sede o in servizio di ordine pubblico per più di una giornata, senza il consenso dell'interessato, il personale con figli di età inferiore a tre anni che ha proposto istanza per essere esonerato dai servizi continuativi e notturni e dalla sovrapposizione dei servizi;
- e) esonero, a domanda, dal servizio notturno per i dipendenti che abbiano a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- f) possibilità per le lavoratrici madri vincitrici di concorso interno, con figli fino al dodicesimo anno di età, di frequentare il corso di formazione presso la scuola più vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge;
- g) divieto di impiegare la madre o il padre che fruiscono dei riposi giornalieri, ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in servizi continuativi articolati sulle 24 ore.

2. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui al comma 1 si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.

ANALOGAMENTE A QUANTO PREVISTO NEL CONTRATTO 2002 DELLE FP AD ORDINAMENTO CIVILE (DPR 164/2002):

- A) RICHIAMA I BENEFICI GIÀ PREVISTI DAL T.U. PER LA MATERNITÀ (D.LGS. 151/01)
- B) PREVEDE LA POSSIBILITÀ CHE I GENITORI DI UN BAMBINO CON ETÀ INFERIORE A 6 ANNI, SE ENTRAMBI APPARTENENTI ALL'ARMA, CHIEDANO DI NON ESPLETARE CONTEMPORANEAMENTE LO STESSO TURNO DI SERVIZIO
- C) PREVEDE LA POSSIBILITÀ, IN CASO DI BAMBINI DI ETÀ INFERIORE AI 3 ANNI, CHE CHIEDA L'ESONERO:
 - DAI SERVIZI NOTTURNI, LA MADRE O, IN ALTERNATIVA, IL PADRE
 - DAI SERVIZI NOTTURNI O Hx24, LA SOLA MADRE (IL PADRE, NEL CASO IN CUI SIA UNICO GENITORE)
- D) VIETA L'INVIO IN MISSIONE O IN OP, PER PIÙ DI UN GIORNO SENZA IL CONSENSO DELL'INTERESSATO, DEL MILITARE CHE HA PROPOSTO ISTANZA PER UNO DEI BENEFICI SUCCITATI
- E) ESCLUDE DAL SERVIZIO NOTTURNO, A DOMANDA, IL MILITARE CON PARENTI DISABILI A CARICO AI SENSI DELLA L. 104/92
- F) PERMETTE ALLE VINCITRICI DI CONCORSO INTERNO, MADRI DI FIGLI CON MENO DI 12 ANNI, DI FREQUENTARE IL CORSO NELLA SCUOLA PIÙ VICINA, FRA QUELLE PRESO LE QUALI IL MEDESIMO CORSO SI TIENE
- G) ESONERA DAI SERVIZI Hx24 IL MILITARE (MADRE O PADRE) CHE USUFRUISCA DEI RIPOSI GIORNALIERI (2 DI 1 ORA CIASCUNO) DURANTE IL PRIMO ANNO DI VITA DEL BAMBINO

ESTENDE I BENEFICI DI CUI SOPRA AI CASI DI ADOZIONE O AFFIDAMENTO PREADOTTIVO, DALLA DATA DI INGRESSO DEL BAMBINO NELLA FAMIGLIA

Art. 15.
Licenza straordinaria per congedo parentale



1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 al personale con figli minori di tre anni che intende avvalersi del congedo parentale previsto dall'articolo 32 del medesimo decreto legislativo, è concessa la licenza straordinaria di cui all'articolo 48 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell'arco del triennio e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai fini della definizione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto che recepisce il presente schema di provvedimento.
2. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il personale è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare l'ufficio di appartenenza almeno quindici giorni prima della data di inizio della licenza.
3. In caso di malattia del figlio di età non superiore a tre anni i periodi di congedo di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, non comportano riduzione del trattamento economico, fino ad un massimo di cinque giorni lavorativi nell'arco di ciascun anno, oltre il limite dei quarantacinque giorni di cui al comma 1.
4. In caso di malattia del figlio di età compresa tra i tre e gli otto anni ciascun genitore ha diritto ad astenersi alternativamente dal lavoro nel limite di cinque giorni lavorativi annui per i quali non viene corrisposta alcuna retribuzione.
5. In caso di parto prematuro alle lavoratrici madri spettano i periodi di congedo di maternità non goduti prima della data presunta del parto che vengono aggiunti al periodo di astensione dopo il parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche o private, la madre ha facoltà di riprendere effettivo servizio richiedendo, previa presentazione di un certificato

medico attestante la sua idoneità al servizio, la fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio post-partum e del periodo ante-partum, qualora non fruito, a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del bambino.

6. Nei casi di adozione o di affidamento preadottivo nazionale ed internazionale di cui agli articoli 36 e 37 del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, è concesso un corrispondente periodo di licenza straordinaria senza assegni non computabile nel limite dei quarantacinque giorni annui. Tale periodo di licenza non riduce le ferie e la tredicesima mensilità ed è computato nell'anzianità di servizio.

7. Al personale collocato in congedo di maternità o di paternità è attribuito il trattamento economico ordinario nella misura intera.

8. I riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e seguenti del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, non incidono sul periodo di licenza ordinaria e sulla tredicesima mensilità.

9. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.

Art. 16. ***Diritto allo studio***



1. Per la preparazione all'esame per il conseguimento del diploma della scuola secondaria di secondo grado, nonché agli esami universitari o post-universitari, nell'ambito delle 150 ore per il diritto allo studio di cui all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, sono attribuite e conteggiate le quattro giornate lavorative immediatamente precedenti agli esami sostenuti in ragione di sei ore per ogni giorno. Il personale, in tali giornate, non può comunque essere impiegato in servizio.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 57, comma 1, del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254, si applicano anche in caso di corsi organizzati presso le Aziende sanitarie locali.

ESTENDE AI PADRI LA CORRESPONSIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO INTERO (GIÀ RICONOSCIUTA ALLE MADRI, A SEGUITO DELLA GRAVIDANZA), NELLA EVENTUALITÀ IN CUI SOSTITUISCANO LA MADRE PER MORTE, GRAVE INFERMITÀ OD ABBANDONO, OPPURE PER AFFIDAMENTO ESCLUSIVO DA PARTE DELL'AG

PRECISA CHE I RIPOSI GIORNALIERI (2 DI 1 ORA CIASCUNO) DURANTE IL PRIMO ANNO DI VITA DEL BAMBINO, DECORRONO, IN CASO DI ADOZIONE O AFFIDAMENTO PREADOTTIVO, DALLA DATA DI INGRESSO DEL BAMBINO NELLA FAMIGLIA

ESTENDE IL BENEFICIO DEI 4 GG. DI ASSENZA, ATTUALMENTE PREVISTI PER GLI ESAMI UNIVERSITARI, ALLA PREPARAZIONE DELL'ESAME DI MATURITÀ

Art. 17.
Tutela legale



1. Le disposizioni di cui all'art. 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152 e dell'art. 18 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, si applicano anche a favore del coniuge e dei figli del dipendente deceduto. In mancanza del coniuge e dei figli del dipendente, si applicano le vigenti disposizioni in materia di successione. Alla relativa spesa si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

ESTENDE I BENEFICI DEL GRATUITO PATROCINIO (L. 152/1975) E DEL RIMBORSO SPESE LEGALI (DL 67/1997) AGLI EREDI DEL DIPENDENTE INTERESSATO

2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria indagati o imputati per fatti inerenti al servizio, che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, può essere anticipata, a richiesta dell'interessato, la somma di €2.500,00 per le spese legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo.

PRECISA CHE L'ANTICIPO SPESE LEGALI COMPETE ANCHE AGLI IMPUTATI.

Art. 18

Uniforme applicazione delle disposizioni negoziali e di concertazione

1. Al fine di garantire uniformità applicativa alle disposizioni recate dai decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in attuazione di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 8 del citato decreto legislativo, le Amministrazioni ed i Comandi Generali provvedono a trasmettere reciprocamente e tempestivamente le proprie disposizioni applicative, emanate sulle materie oggetto di contrattazione e di concertazione.

PREVEDE, PER TUTTE LE AMMINISTRAZIONI DEL COMPARTO DIFESA-SICUREZZA (CC, GDF, PDS, POL. PEN., CFS, EI, AM, MM), PROCEDURE DI DETTAGLIO PER DARE COMPIUTA ESECUZIONE ALL'ART. 8, COMMA 1 DEL D.LGS. 195/95, CON LO SCOPO DI GARANTIRE L'UNIFORME APPLICAZIONE DELLE NORME CONTRATTUALI ATTRAVERSO:

2. Le Amministrazioni e i Comandi generali, qualora ravvisino l'esigenza di approfondimenti a seguito della trasmissione delle disposizioni applicative di cui al comma 1, possono richiedere, anche singolarmente, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica di convocare e coordinare appositi incontri tra le Amministrazioni che partecipano alle procedure di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

- SCAMBIO DELLE CIRCOLARI ATTUATIVE
- POSSIBILE RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DI RIUNIONI DI COORDINAMENTO ALLA FUNZIONE PUBBLICA

Art. 19

Proroga di efficacia di norme.

1. Al personale di cui all'articolo 1, comma 1, continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente schema di provvedimento, le norme previste dai precedenti provvedimenti di accordo e concertazione.

LA NORMA DI "CHIUSURA" SERVE A MANTENERE VIGENTI TUTTE LE PRECEDENTI NORME CONTRATTUALI, NON IN CONTRASTO CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO, CHE PER BREVIÀ NON SONO STATE RIPETUTE

Art. 20

Decorrenza del provvedimento.

1. Salvo quanto espressamente previsto, le disposizioni dei precedenti articoli hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che recepisce il presente schema di provvedimento.

LA NORMA PREVEDE CHE TUTTI GLI ISTITUTI DEL CONTRATTO 2006-2009, CHE NON HANNO UNA SPECIFICA/DIFFERENTE DECORRENZA, SI APPLICANO A FAR DATA DAL "PRIMO GIORNO" DEL MESE SUCCESSIVO A QUELLO DELLA PUBBLICAZIONE DEL DPR IN GAZZETTA UFFICIALE (AUSPICABILMENTE, QUINDI, DAL 1° OTTOBRE 2007)

Art. 21

Norma programmatica.

1. Le procedure di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, da attivare subordinamente alle risorse rese disponibili dalla legge finanziaria per l'anno 2008, integreranno, anche con riguardo alla parte normativa, le previsioni contenute nella presente schema di provvedimento.

FORMALIZZA LA POSSIBILITÀ (CHE VERRÀ COMUNQUE VEICOLATA ANCHE NELLA LEGGE FINANZIARIA 2008) DI PROCEDERE AD ULTERIORI MODIFICHE DI CARATTERE NORMATIVO ANCHE NEL PROSSIMO "CONTRATTO", ANCORCHÉ IL D.LGS. 195/95 PREVEDA INTERVENTI NORMATIVI OGNI 4 ANNI E SOLO ECONOMICI OGNI 2 ANNI (E, PERTANTO, IL PROSSIMO CONTRATTO 2008-2009 AVREBBE DOVUTO ESSERE SOLO ECONOMICO)

TABELLA 1 (Art. 2 co. 1)

Gradi	Parametro	Incrementi mensili lordi (euro)	Stipendi annui lordi (euro)
Tenente Colonnello/Maggiore	150,00	11,13	23.308,50
Capitano	144,50	10,72	22.453,86
Tenente	139,00	10,31	21.599,21
Sottotenente	133,25	9,88	20.705,72
Maresciallo Aiutante SUPS "Luogotenente" / Maresciallo Aiutante "Luogotenente"	139,00	10,31	21.599,21
Maresciallo Aiutante SUPS / Maresciallo Aiutante (con 8 anni nel grado)	135,50	10,05	21.055,35
Maresciallo Aiutante SUPS / Maresciallo Aiutante	133,00	9,86	20.666,87
Maresciallo Capo	128,00	9,49	19.889,92
Maresciallo Ordinario	124,00	9,20	19.268,36
Maresciallo	120,75	8,96	18.763,34
Brigadiere Capo (con 8 anni nel grado)	122,50	9,09	19.035,28
Brigadiere Capo	120,25	8,92	18.685,65
Brigadiere	116,25	8,62	18.064,09
Vice Brigadiere	112,25	8,33	17.442,53
Appuntato Scelto (con 8 anni nel grado)	113,50	8,42	17.636,77
Appuntato Scelto	111,50	8,27	17.325,99
Appuntato	108,00	8,01	16.782,12
Carabiniere Scelto / Finanziere Scelto	104,50	7,75	16.238,26
Carabiniere / Finanziere	101,25	7,51	15.733,24

TABELLA 2 (Art. 2 co. 2)

Gradi	Parametro	Incrementi mensili lordi (euro)	Stipendi annui lordi (euro)
Tenente Colonnello/Maggiore	150,00	16,50	23.373,00
Capitano	144,50	15,90	22.515,99
Tenente	139,00	15,29	21.658,98
Sottotenente	133,25	14,66	20.763,02
Maresciallo Aiutante SUPS “Luogotenente” / Maresciallo Aiutante “Luogotenente”	139,00	15,29	21.658,98
Maresciallo Aiutante SUPS / Maresciallo Aiutante (con 8 anni nel grado)	135,50	14,91	21.113,61
Maresciallo Aiutante SUPS / Maresciallo Aiutante	133,00	14,63	20.724,06
Maresciallo Capo	128,00	14,08	19.944,96
Maresciallo Ordinario	124,00	13,64	19.321,68
Maresciallo	120,75	13,28	18.815,27
Brigadiere Capo (con 8 anni nel grado)	122,50	13,48	19.087,95
Brigadiere Capo	120,25	13,23	18.737,36
Brigadiere	116,25	12,79	18.114,08
Vice Brigadiere	112,25	12,35	17.490,80
Appuntato Scelto (con 8 anni nel grado)	113,50	12,49	17.685,57
Appuntato Scelto	111,50	12,27	17.373,93
Appuntato	108,00	11,88	16.828,56
Carabiniere Scelto / Finanziere Scelto	104,50	11,50	16.283,19
Carabiniere / Finanziere	101,25	11,14	15.776,78

TABELLA 3 (Art. 2 co. 3)

Gradi	Parametro	Incrementi mensili lordi (euro)	Stipendi annui lordi (euro)
Tenente Colonnello/Maggiore	150,00	127,50	24.705,00
Capitano	144,50	122,83	23.799,15
Tenente	139,00	118,15	22.893,30
Sottotenente	133,25	113,26	21.946,28
Maresciallo Aiutante SUPS “Luogotenente” / Maresciallo Aiutante “Luogotenente”	139,00	118,15	22.893,30
Maresciallo Aiutante SUPS / Maresciallo Aiutante (con 8 anni nel grado)	135,50	115,18	22.316,85
Maresciallo Aiutante SUPS / Maresciallo Aiutante	133,00	113,05	21.905,10
Maresciallo Capo	128,00	108,80	21.081,60
Maresciallo Ordinario	124,00	105,40	20.422,80
Maresciallo	120,75	102,64	19.887,53
Brigadiere Capo (con 8 anni nel grado)	122,50	104,13	20.175,75
Brigadiere Capo	120,25	102,21	19.805,18
Brigadiere	116,25	98,81	19.146,38
Vice Brigadiere	112,25	95,41	18.487,58
Appuntato Scelto (con 8 anni nel grado)	113,50	96,48	18.693,45
Appuntato Scelto	111,50	94,77	18.364,05
Appuntato	108,00	91,80	17.787,60
Carabiniere Scelto / Finanziere Scelto	104,50	88,83	17.211,15
Carabiniere / Finanziere	101,25	86,06	16.675,88

TABELLA 4 (Art. 4 co. 1)

Gradi	Incrementi mensili lordi (euro)	Valori mensili lordi (euro)
Tenente Colonnello/Maggiore	13,00	812,70
Capitano	12,70	797,60
Tenente	12,60	790,30
Sottotenente	12,10	758,30
Maresciallo aiutante s.U.P.S. e Maresciallo aiutante	12,30	772,10
Maresciallo capo	11,80	737,30
Maresciallo ordinario	11,40	714,40
Maresciallo	11,00	692,00
Brigadiere Capo	11,30	711,10
Brigadiere	10,70	669,20
Vice Brigadiere	10,60	665,90
Appuntato Scelto	9,50	598,90
Appuntato	8,70	545,30
Carabiniere scelto / Finanziere scelto	8,00	500,30
Carabiniere / Finanziere	12,90	467,90